

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 60-4989

D.G.R. n. 208-4410 del 30.7.2012, come integrata con D.G.R. n. 54-4633 del 24.9.2012, e D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.2012. Approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati. Modifica.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'art. 16 della legge 11.2.1992, n. 157;

visto l'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/1992 che individua tra le specie cacciabili dal 1° al 30 novembre, tra gli altri, il camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*) ed il cervo (*Cervus elaphus*);

visto l'articolo 11, quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30.9.2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA) possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

visti i commi 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4.5.2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012");

vista la DGR n. 13-25059 del 20.7.1998, modificata con successiva DGR n. 15-27562 del 14.6.1999 e s.m.i., con la quale sono state approvate le linee guida per gli adempimenti tecnici dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 208-4410 del 30.7.2012, come integrata con D.G.R. n. 54-4633 del 24.9.2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo degli ungulati per la stagione venatoria 2012/2013;

vista la D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.2012 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

vista l'ordinanza n. 549/2012 della II Sezione del TAR Piemonte e la conseguente D.G.R. n. 1-4554 del 14.9.2012, come integrata con D.G.R. n. 54-4633 del 24.9.2012, con la quale è stato approvato il calendario venatorio per la stagione venatoria 2012/2013 e le relative istruzioni operative supplementari ed in particolare la lett. o) che individua, tra gli altri, il camoscio ed il cervo tra le specie cacciabili dal 16 giugno al 15 marzo dell'anno successivo, in base a piani di prelievo selettivo, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa;

considerato, inoltre, che con la predetta D.G.R. n. 1-4554 del 14.9.2012 si è altresì stabilito "che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato" con la medesima deliberazione;

vista l'ordinanza n. 553/2012 con la quale la II sezione del TAR Piemonte ha accolto parzialmente l'istanza cautelare richiesta con riferimento al Calendario venatorio per la stagione 2012/2013,

rilevando come “i provvedimenti impugnati presentino ancora profili d’illegittimità in relazione alla necessità della valutazione d’incidenza ex art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat ed artt. 5 e 6 del DPR n. 357/1997” sui siti Rete Natura 2000;

viste le D.G.R. n. 43-4708 dell’8.10.2012 e n. 26-4819 del 22.10.2012 con le quali la Giunta regionale, in conseguenza di tale ordinanza, ha sospeso l’attività venatoria in complessive 25 aree individuate dal Gruppo di lavoro appositamente costituito;

tenuto conto che con la citata D.G.R. n. 26-4819 del 22.10.2012 è stato altresì stabilito di consentire l’esercizio venatorio, tra l’altro nelle aree ricadenti nella Provincia di Vercelli e di consentire, inoltre il prelievo selettivo degli ungulati, tra l’altro, nelle AFV “Val Formazza” e “Maladecia”;

viste le successive comunicazioni dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie, interessate da tali aree, che chiedono, a seguito dei ripetuti periodi di sospensione dell’attività venatoria conseguenti alla sospensiva del TAR Piemonte, il posticipo della chiusura del prelievo selettivo come segue:

- a) specie camoscio: AFV “Riva Valdobbia”, AFV “Vallone d’Otro” fino al 15/12;
- b) specie camoscio e cervo: AFV “Val Formazza” fino al 15/12; (camoscio) e 20/12 (cervo);
- c) specie camoscio: AFV “La Maladecia” fino al 15/12;

vista la lettera del 13.11.2012 con la quale il CA VC 1, per le medesime motivazioni, ha chiesto una proroga di due settimane del prelievo selettivo della specie camoscio nel suddetto distretto 1, ovvero il posticipo della chiusura al 15/12;

rilevato che il CA VC 1 risulta interessato da una delle 25 aree cui sopra si è accennato, localizzata nel distretto 1 del territorio di sua competenza;

vista, inoltre, la nota del 29.10.2012 con la quale il CA VCO 3, in relazione ai sopra richiamati ripetuti periodi di sospensione dell’attività venatoria ed al fine di consentire la presentazione delle valutazioni d’incidenza di competenza ha chiesto la modifica del periodo di prelievo della specie cervo inizialmente previsto dal 1° novembre al 1° dicembre al periodo 17 novembre – 20 dicembre;

vista la lettera del 23/12/2012 con la quale il CA CN 5 chiede di modificare i periodi del prelievo selettivo della specie camoscio e capriolo, previsti rispettivamente dal 15/9 al 1/12 e dal 15/9 all’8/12, entrambi fino al 15/12;

vista, infine, la lettera del 15.11.2012 con la quale il CA CN 4 per le stesse ragioni chiede la modifica del periodo del prelievo della specie camoscio dal 13 ottobre – 1° novembre al periodo 29 novembre – 15 dicembre;

visto il parere favorevole espresso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con note protocollo n. 0014440/T-A11 del 6.4.2012 e n. 0015856/T-A11 del 19.4.2012;

valutata, inoltre, la corrispondenza delle richieste con le disposizioni delle Linee guida regionali;

richiamato, al riguardo, il parere espresso dall’ISPRA con nota protocollo n. 0030119 del 10.8.2012, con il quale l’Istituto sostiene che il mancato completamento dei piani di prelievo comporta una destrutturazione delle popolazioni cacciate, con una conseguente alterazione del normale rapporto numerico tra i sessi;

ritenuto, quanto sopra premesso, di autorizzare il posticipo della chiusura dell'esercizio venatorio come richiesto dai concessionari delle predette aziende faunistico-venatorie e dai Comitati di gestione dei CA VC 1, VCO3, CN 4 e CN 5;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di approvare, a modifica dell'allegato "B" alla D.G.R. n. 209-4411 del 30.7.1012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, il posticipo della chiusura dell'attività venatoria del prelievo selettivo come segue:

- a) specie camoscio: AFV "Riva Valdobbia", AFV "Vallone d'Otro" fino al 15/12;
- b) specie camoscio e cervo: AFV "Val Formazza" fino al 15/12; (camoscio) e 20/12 (cervo);
- c) specie camoscio: AFV "La Maladecia" fino al 15/12;

- di approvare, a modifica dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 208-4410 del 30.7.2012 con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo degli ungulati per la stagione venatoria 2012/2013:

- o il prelievo selettivo della specie camoscio, nel distretto 1 del CA VC 1, fino al 15/12/2012;
- o il prelievo selettivo della specie cervo, nel CA VCO 3, fino al 20/12/2012.
- o il prelievo selettivo della specie camoscio, nel CA CN 4, fino al 15/12/2012;
- o il prelievo selettivo della specie camoscio, nel CA CN 5, fino al 15/12/2012;
- o il prelievo selettivo della specie capriolo, nel CA CN 5, fino al 15/12/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)